

# **BGer 5A 771/2019 vom 11. November 2019**

Bundesgericht, 2019-11-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_5A\\_771\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_771_2019)

FR: TF 5A 771/2019 du 11 novembre 2019

IT: TF 5A 771/2019 del 11 novembre 2019

## **Regeste**

domanda di non dar notizia a terzi delle esecuzioni | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il 10 aprile 2019 C.\_\_\_\_\_ ha presentato all'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) una domanda di non dar notizia a terzi delle esecuzioni promosse contro di lui da A.\_\_\_\_\_ e B.\_\_\_\_\_ per l'incasso di fr. 1'450.-- e fr. 1'950.-- (oltre interessi). Lo stesso giorno l'UE ha informato A.\_\_\_\_\_ e B.\_\_\_\_\_ di tale domanda e ha assegnato loro un termine scadente il 2 maggio 2019 per comunicare se avevano avviato una procedura di eliminazione dell'opposizione o se il debitore aveva pagato integralmente i crediti posti in esecuzione, con l'avvertenza secondo cui in caso di mancata comunicazione le esecuzioni non sarebbero più state portate a conoscenza di terzi. Con sentenza 10 settembre 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato da A.\_\_\_\_\_ e B.\_\_\_\_\_ avverso l'assegnazione di tale termine. La Corte cantonale ha in particolare evidenziato che il provvedimento impugnato è conforme all'art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, che il termine impartito per fornire le informazioni richieste non è preclusivo (gli escutenti potendo dimostrare anche in un secondo tempo di aver avviato la procedura di eliminazione dell'opposizione), che i ricorrenti non hanno alcun interesse a ricevere una copia del pagamento da parte dell'escusso della tassa prelevata per la sua domanda, e che gli uffici di esecuzione non hanno l'obbligo di indicare sulle loro decisioni i rimedi giuridici.

### **E. 2**

Con ricorso 28 settembre 2019 A.\_\_\_\_\_ e B.\_\_\_\_\_ hanno impugnato la sentenza 10 settembre 2019 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale giudizio e di emanarne uno nuovo, di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata. Essi hanno inoltre invitato i Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti. Non sono state chieste determinazioni.

### **E. 3**

Con l'allegato 28 settembre 2019 A.\_\_\_\_\_ e B.\_\_\_\_\_ hanno impugnato anche un'altra sentenza emanata il 10 settembre 2019 dall'autorità di vigilanza. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5A\_772/2019 pronunciata in data odierna).

### **E. 4**

Il rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti, in violazione delle esigenze poste dall' art. 42 cpv. 1 LTF . Non occorre tuttavia assegnare loro un termine per sanare il vizio constatato ( art. 42 cpv. 5 LTF ), dato che per i motivi esposti di seguito il gravame sfugge comunque ad un esame di merito.

## **E. 5**

Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto ai ricorrenti (v. sentenza 1B\_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2). La domanda di astensione dei già menzionati Giudici federali e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF . Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ). I Giudici federali Herrmann, von Werdt e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.

## **E. 6.1**

Il ricorso va dichiarato di primo acchito inammissibile nella misura in cui non censura la predetta sentenza dell'autorità di vigilanza, bensì discute l'operato dell'UE o questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'attività di altre autorità in cause distinte o la responsabilità dello Stato del Cantone Ticino e di vari funzionari cantonali).

## **E. 6.2**

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). Nel prolisso e confuso rimedio all'esame, i ricorrenti si limitano a genericamente rimproverare all'autorità di vigilanza svariate inadeguatezze procedurali ed omettono di confrontarsi in modo serio con la dettagliata e pertinente argomentazione sviluppata nell'impugnata sentenza. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

## **E. 7**

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF . La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dai ricorrenti, che non hanno comunque dimostrato una loro eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a loro carico ( art. 66 cpv. 1 LTF ). La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione introdotti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati. Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda

di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 4. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 11 novembre 2019 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.